

DICIASSETTESIMA DIRETTIVA 94/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/47/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, alcune sostanze, agenti conservatori e filtri ultravioletti ammessi in via provvisoria possono essere definitivamente ammessi, mentre altre sostanze devono essere definitivamente proibite o essere ancora ammesse per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego di 2-metil-m-fenilendiammina;

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni, l'impiego di idrossido di stronzio, con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute;

considerando che, in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato l'impiego nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni, di polimero di N-[(2 e 4)-[2-ossibornan-3 ilidene) metil] benzil]acrilamide fino al 30 giugno 1995 come filtro ultravioletto;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei cosmetici,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1. Allegato II, è aggiunto il numero seguente:

« 413. 2-metil-m-fenilendiammina ».

2. Allegato III, prima parte:

a) il numero d'ordine 59 è sostituito dal seguente:

a	b	c	d	e	f
« 59	Talco: silicato di magnesio idratato	a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni b) Altri prodotti			Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino »

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 24.

b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine :

a	b	c	d	e	f
« 63	Idrossido di stronzio	Regolatore del PH nei prodotti depilatori	3,5 % calcolato come stronzio pH max 12,7		<ul style="list-style-type: none"> — Tenere lontano dalla portata dei bambini — Evitare il contatto con gli occhi
64	Perossido di stronzio	Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale	4,5 % calcolato come stronzio nel prodotto pronto per l'uso	Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno	<ul style="list-style-type: none"> — Evitare il contatto con gli occhi — Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto — Uso professionale — Indossare guanti appropriati »

3. All'allegato III, seconda parte :

- a) è soppresso il numero d'ordine 1 ;
- b) la data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per il numero d'ordine 3.

4. All'allegato V, il numero d'ordine 5 è sostituito dal seguente :

- « 5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del poliacrossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV. »

5. All'allegato VI, parte prima :

- a) il numero d'ordine 14 è sostituito dal seguente :

a	b	c	d	e
« 14	Acido formico e il suo sale di sodio	0,5 % (calcolato come acido) »		

b) sono aggiunte le seguenti sostanze :

a	b	c	d	e
« 48	Glutaraldeide (1,5 pentandiale)	0,1 %	Vietato negli aerosol (spray)	Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %)
49	5-etil-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] ottano	0,3 %	Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose »	

6. All'allegato VI, parte seconda :

- a) sono soppressi i numeri d'ordine 26, 27 e 28 ;
 b) il numero d'ordine 21 è sostituito dal seguente :

a	b	c	d	e	f
« 21 »	Benzilemiformale	0,03 %	Solo per i prodotti di risciacquo		30. 6. 1995 »

- c) La data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per i seguenti numeri d'ordine :

2, 15, 16, 29 e 30.

7. All'allegato VII, parte prima :

- a) il numero 7 è sostituito dal seguente :

a	b	c	d	e
« 7 »	3,3'-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossi-biciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati	10 % (calcolato come acido) »		

- b) è aggiunto il seguente numero d'ordine :

a	b	c	d	e
« 9 »	Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e sali derivati	6 % (calcolato come acido) »		

8. All'allegato VII, parte seconda :

- a) sono soppressi i numeri d'ordine 24 e 28 ;
 b) è aggiunto il seguente numero d'ordine :

a	b	c	d	e	f
« 34 »	(Polimero di N-[(2 e 4)-[2-ossibornan-3-ilidene) metil] benzil]acrilamide	6 %			30. 6. 1995 »

- c) la data « 30 giugno 1994 » è sostituita da « 30 giugno 1995 » per i seguenti numeri d'ordine : 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 e 33.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché, a decorrere dal 1° luglio 1995 per le sostanze di cui all'articolo 1, né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché, dopo il 30 giugno 1996, i prodotti di cui al paragrafo 1, e contenenti le sostanze di cui all'articolo 1, non possano essere venduti né ceduti al consumatore finale se non risultano conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento, all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione
